



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 46/10 DEL 3.9.2008

**Oggetto:** D.M. 20 marzo 2008, n. 1205 “Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell’ambito del Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)” – Attuazione nella Regione Sardegna.

L’Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale rammenta alla Giunta regionale che la Commissione Europea, con la Decisione Dec(2007)5949 del 28 novembre 2007, ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Sardegna per il periodo di programmazione 2007/2013. Tale documento costituisce il principale strumento di programmazione della strategia regionale in materia di agricoltura e sviluppo rurale.

L’Assessore precisa che per poter accedere ai benefici previsti per ogni Misura o Azione del PSR e mantenere gli stessi nel corso del tempo, è richiesto ai beneficiari l’adempimento di diversi obblighi ed il rispetto di determinati impegni.

L’Assessore riferisce in particolare che la riforma della Politica Agricola Comune (PAC), realizzata a partire dal 2003, ha introdotto il cosiddetto sostegno condizionato (o cross compliance) che subordina la concessione dei pagamenti diretti e dei pagamenti di alcune Misure dello sviluppo rurale al rispetto di particolari disposizioni normative, di modo che gli agricoltori siano stimolati a gestire la loro azienda in modo sostenibile. E’ stato realizzato, infatti, a livello comunitario un progressivo rafforzamento dell’integrazione degli obiettivi ambientali, sia all’interno del primo pilastro della PAC (Politiche di mercato) che all’interno del secondo pilastro (Sviluppo rurale).

Sotto tale aspetto, la normativa comunitaria dispone che ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti e dei pagamenti di alcune Misure dello sviluppo rurale sia tenuto a rispettare i Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) e a mantenere la terra in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA). Vi è, in particolare, la necessità che l’agricoltore rispetti una serie di impegni collegati alla corretta gestione agronomica dei terreni, alla salvaguardia dell’ambiente, alla salute pubblica e degli animali e al benessere degli animali.



L'Assessore precisa che la condizionalità, nella programmazione regionale della Sardegna, relativamente agli anni 2007 e 2008, ha trovato specifica attuazione tramite una serie di provvedimenti di recepimento della normativa comunitaria e nazionale. In particolare, le disposizioni regionali per l'attuazione della condizionalità ai sensi del Reg. (CE) n. 1782/2003 sono state approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 8/6 del 28.02.2007, modificate con il decreto assessoriale n. 0002671/DecA/54 del 14 novembre 2007, in recepimento del D.M. n. 12541 del 21 dicembre 2006, così come modificato ed integrato dal D.M. 18 ottobre 2007, n. 13286.

Inoltre per alcune Misure del PSR, il sostegno finanziario agli agricoltori è concesso solo a condizione che questi rispettino i requisiti minimi della condizionalità e che si impegnino a produrre degli sforzi aggiuntivi. Tali Misure del PSR prevedono infatti degli impegni e degli obblighi specifici che vanno oltre la condizionalità, il cui mancato rispetto comporta ordinariamente la riduzione o l'esclusione del premio.

L'Assessore, a questo punto, riferisce che la disciplina in materia di riduzioni ed esclusioni nell'ambito dello sviluppo rurale è contemplata dal Regolamento (CE) della Commissione n. 1975/2006, recante l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale nonché, per talune specifiche ipotesi, anche dal Regolamento (CE) della Commissione n. 1974/2006. Con riferimento, invece, alla condizionalità occorre riferirsi al Regolamento (CE) del Consiglio n. 1782/2003 e al Regolamento (CE) della Commissione n. 796/2004, relativi agli aspetti applicativi della PAC.

Sebbene le predette norme comunitarie siano in grado di disciplinare una buona parte delle infrazioni verificabili nella gestione degli aiuti diretti e delle misure di sviluppo rurale, si è reso comunque necessario disporre una disciplina integrativa nazionale per i casi che richiedono l'azione sussidiaria dello Stato membro.

L'Assessore informa che, a tal fine, il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MiPAAF), in data 20 marzo 2008, ha approvato il decreto n. 1205 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)".

Con tale documento, il Ministro ha inteso disciplinare in maniera uniforme a livello nazionale la disciplina attuativa e integrativa prevista dal Regolamento (CE) del Consiglio n. 1782/2003 e dal Regolamento (CE) della Commissione n. 796/2004 per la condizionalità, nonché di quella prevista dal Regolamento (CE) del Consiglio n. 1698/05 e dai Regolamenti (CE) della Commissione n.



1974/2006 e n. 1975/2006 per lo sviluppo rurale, dettando modalità comuni per l'applicazione delle riduzioni, delle esclusioni e del recupero delle somme indebitamente erogate a titolo di aiuto diretto della PAC e del sostegno allo sviluppo rurale.

Il Decreto ministeriale in parola rafforza dunque il quadro delle norme applicative in materia di condizionalità, attuate con il decreto ministeriale 21 dicembre 2006 e con le successive modificazioni e integrazioni, e delinea un nuovo sistema di riduzioni ed esclusioni per lo sviluppo rurale 2007/2013 improntato su criteri di proporzionalità, efficacia ed effettività.

In tale contesto, l'Assessore precisa che, ai sensi dell'art. 15, comma 1 del Decreto ministeriale in esame, le Regioni, le Province Autonome o le loro Autorità di gestione dei Programmi cofinanziati dal FEASR, sentito l'Organismo Pagatore competente, devono individuare con propri provvedimenti, ai sensi degli artt. 7, 8 e 12 e degli allegati 3 e 5:

- le fattispecie di violazione di impegni riferiti alle colture, ai gruppi di colture, alle operazioni, alle misure e agli impegni pertinenti di condizionalità;
- i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna delle predette violazioni.

Ai sensi dell'articolo 15 comma 2, gli stessi soggetti con i medesimi termini e le stesse modalità, possono inoltre individuare ulteriori fattispecie di infrazioni che costituiscono violazioni commesse deliberatamente ai sensi dell'articolo 9 del Decreto ministeriale in esame.


L'Assessore a questo punto sottolinea l'importanza di dare immediata attuazione in ambito regionale alle previsioni del Decreto ministeriale in oggetto.

A tal fine l'Assessore, riferisce che l'attività di recepimento delle disposizioni contenute nel Decreto ministeriale 20 marzo 2008 è resa particolarmente complessa e, per le misure non ancora attivate, impossibile in ragione della difficoltà di individuare puntualmente gli impegni e le violazioni da assoggettare a riduzione o esclusione.

L'Assessore, pertanto, propone di affidare l'attuazione specifica del sistema di riduzioni ed esclusioni delle singole Misure e Azioni del PSR 2007/2013 all'adozione di singoli decreti assessoriali da adottarsi prima dell'emanazione delle disposizioni per la presentazione e il finanziamento delle domande di aiuto, nell'osservanza delle direttive approvate dalla Giunta regionale.

In proposito, l'Assessore propone di adottare le Direttive generali riportate nell'Allegato N. 1, in conformità alle quali dovranno essere emanati i singoli provvedimenti di attuazione relativi alle specifiche Misure e Azioni interessate.

L'Assessore riferisce ancora che l'art. 16, comma 1 del Decreto ministeriale 20 marzo 2008 in



questione dispone che per le violazioni delle misure agroambientali o di imboschimento dei terreni agricoli relative a pagamenti ammessi o a domande ammesse prima del 31 dicembre 2006 continuano ad applicarsi le norme previgenti. Il medesimo articolo, al comma 2, prevede invece che le nuove regole in materia di riduzioni ed esclusioni stabilite dal Decreto ministeriale in esame si applichino anche alle violazioni degli impegni pluriennali agroambientali e di imboschimento derivanti dalla programmazione 2000-2006 qualora siano previste specifiche clausole di adeguamento alle nuove disposizioni disciplinate dal regolamento (CE) n. 1698/05.


L'Assessore, in proposito, ricorda che il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, al fine di elaborare una regolamentazione nazionale uniforme della materia relativa ai controlli e alle scadenze, ha approvato il decreto ministeriale n. 6306 del 4 dicembre 2002 recante "Disposizioni attuative dell'articolo 64 del Reg. (CE) 445/02, recante disposizioni sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Feoga", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 19 dicembre 2002.

Il succitato Decreto ministeriale, all'articolo 3 ("Accertamento delle anomalie") comma 4 punti a) e b) ha distinto gli impegni in essenziali ed accessori, definendo impegni essenziali quelli che se disattesi non consentono il raggiungimento degli obiettivi della misura attuata e gli impegni accessori quelli la cui inosservanza consente il raggiungimento ancorché parziale degli obiettivi della misura attuata.

Il successivo comma 5 del succitato articolo 3 ("Accertamento delle anomalie") ha poi rimandato alle Regioni e Province Autonome l'individuazione degli impegni accessori ed essenziali aggiuntivi rispetto a quelli già stabiliti dal comma 6 dello stesso articolo, specificando che gli impegni essenziali ed accessori individuati devono formare elenchi distinti.

Per dare attuazione a tali disposizioni, relativamente all'Azione FB "Miglioramento del benessere degli animali" della Misura F "Agroambiente e benessere degli animali" del PSR 2000/2006, la Giunta regionale, con la Deliberazione n. 10/6 del 14.3.2006 modificata dalla deliberazione n. 20/8 del 16.5.2007, ha definito gli impegni essenziali ed accessori e le relative riduzioni del premio da applicare in caso di mancato rispetto degli stessi

L'Assessore precisa che con riferimento a tale specifica Azione del PSR 2000 – 2006 approvata con Decisione C(2005)458 della Commissione Europea del 21.11.2005, esiste un'apposita clausola di adeguamento e che, pertanto, in applicazione del comma 2 del citato art. 16, il sistema di riduzioni ed esclusioni previsto dal Decreto ministeriale in esame riguarderà anche le violazioni riscontrate per la predetta Azione FB a partire dall'annualità 2008 (terzo anno d'impegno). Tuttavia, poiché il Decreto ministeriale in questione è stato adottato in fase avanzata rispetto all'istruttoria delle domande di conferma presentate per l'annualità 2007, per tale anno d'impegno continueranno ad applicarsi le regole preesistenti.



In ordine alle misure forestali e alla Misura F del PSR 2000/2006, Azione FA "Introduzione e mantenimento dei metodi di zootecnia biologica e dei metodi di coltivazione biologica", relativamente agli impegni assunti prima del 31 dicembre 2006, si applicheranno le regole preesistenti come disposto dal citato art. 16, comma 1 del Decreto ministeriale 20 marzo 2008.

L'Assessore precisa ancora che il nuovo sistema di riduzioni ed esclusioni, derivante dal recepimento della normativa comunitaria e nazionale sopra richiamata, necessiterà di specifici interventi divulgativi e formativi in favore dei beneficiari delle Misure e Azioni interessate e nei confronti delle varie Autorità pubbliche coinvolte. L'Assessore ritiene che tale compito debba essere svolto dall'Agenzia LAORE, in collaborazione con gli altri organismi competenti per materia, la quale avrà cura di procedere alla predisposizione e realizzazione dei necessari adempimenti.

Tutto ciò premesso, l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale propone alla Giunta Regionale:

- di prendere atto, ai fini del recepimento ed attuazione nella Regione Sardegna, del Decreto ministeriale 20 marzo 2008, n. 1205, avente ad oggetto "Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)";
- di dare atto che le direttive inerenti le riduzioni ed esclusioni già approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 10/6 del 14.03.2006, con le modifiche apportate dall'allegato 1 della deliberazione n. 20/8 del 16.05.2007, per l'attuazione dell'Azione FB "Miglioramento del benessere degli animali" della Misura F "Agroambiente e benessere degli animali" del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna 2000/2006 ex regolamento (CE) n. 1257/99, non sono più applicabili a decorrere dall'anno d'impegno 2008;
- di approvare le Direttive generali riportate nell'Allegato N. 1 per la predisposizione di un sistema di riduzioni ed esclusioni relative alle infrazioni riscontrate nell'ambito delle misure del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 e nell'ambito dell'Azione FB "Miglioramento del benessere degli animali" della Misura F "Agroambiente e benessere degli animali" del Piano di Sviluppo Rurale 2000/2006 ex Regolamento (CE) n. 1257/99;
- di disporre che, con riferimento alla sopra citata all'Azione FB "Miglioramento del benessere degli animali" della Misura F "Agroambiente e benessere degli animali", nell'anno d'impegno 2007 continueranno ad applicarsi le regole preesistenti;
- di autorizzare l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale a provvedere, per ogni singola Misura e/o Azione del PSR 2007/2013 e per la Misura F, Azione FB "Miglioramento del benessere



degli animali” del PSR 2000/2006, all’individuazione di un sistema di riduzioni ed esclusioni improntato a criteri di proporzionalità, efficacia ed effettività, in attuazione del Decreto ministeriale 20 marzo 2008, n. 1205;

- di disporre che i provvedimenti di attuazione relativi alle Misure e/o Azioni del PSR 2007/2013 siano adottati prima dell’emanazione delle disposizioni per la presentazione e il finanziamento delle domande di aiuto, nell’osservanza delle Direttive generali approvate dalla Giunta regionale;

- di disporre altresì che l’adozione dei provvedimenti di attuazione relativi alle Misure/Azioni del PSR 2007/2013 già attivate ed alla succitata Misura F, Azione FB “Miglioramento del benessere degli animali”, avvenga entro il 31 ottobre 2008;

- di dare mandato all’Agenzia LAORE affinché proceda, con la collaborazione degli altri organismi competenti per materia, all’organizzazione e attuazione dei necessari interventi divulgativi e formativi in materia.

La Giunta, condividendo la proposta dell’Assessore e constatato che il Direttore generale dell’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro-pastorale ha espresso il parere favorevole di legittimità alla proposta

#### **DELIBERA**

1. di prendere atto, ai fini del recepimento ed attuazione nella Regione Sardegna, del D.M. 20 marzo 2008, n. 1205, avente ad oggetto “Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell’ambito del Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)”.

2. di dare atto che le direttive in materia di riduzioni ed esclusioni, già approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 10/6 del 14.03.2006, con le modifiche apportate dall’allegato 1 della deliberazione n. 20/8 del 16.05.2007, per l’attuazione dell’Azione FB “Miglioramento del benessere degli animali” della Misura F “Agroambiente e benessere degli animali” del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna 2000/2006 ex Regolamento (CE) n. 1257/99, non sono più applicabili a decorrere dall’anno d’impegno 2008.

3. di approvare le Direttive generali riportate nell’Allegato N. 1 per la predisposizione di un sistema di riduzioni ed esclusioni relative alle infrazioni riscontrate nell’ambito delle misure del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 e nell’ambito dell’Azione FB “Miglioramento del benessere degli animali” della Misura F “Agroambiente e benessere degli animali” del Piano di Sviluppo Rurale 2000/2006 ex Regolamento (CE) n. 1257/99.



4. di disporre che, con riferimento alla sopra citata all'Azione FB "Miglioramento del benessere degli animali" della Misura F "Agroambiente e benessere degli animali", nell'anno d'impegno 2007 continueranno ad applicarsi le regole preesistenti.
5. di autorizzare l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale a provvedere, per ogni singola Misura o Azione del PSR 2007/2013 e per la Misura F, Azione FB "Miglioramento del benessere degli animali" del PSR 2000/2006 e conformemente alle Direttive generali stabilite nella presente deliberazione, all'individuazione di un sistema di riduzioni ed esclusioni improntato a criteri di proporzionalità, efficacia e d effettività, in attuazione del Decreto ministeriale 20 marzo 2008, n. 1205.
6. di disporre che i provvedimenti di attuazione relativi alle Misure e Azioni del PSR 2007/2013 siano adottati prima dell'emanazione delle disposizioni per la presentazione e il finanziamento delle domande di aiuto, nell'osservanza delle Direttive generali approvate dalla Giunta regionale.
7. di disporre altresì che l'adozione dei provvedimenti di attuazione relativi alle Misure/Azioni del PSR 2007/2013 già attivate ed alla succitata Misura F, Azione FB "Miglioramento del benessere degli animali", avvenga entro il 31 ottobre 2008
8. di dare mandato all'Agenzia LAORE affinché proceda, con la collaborazione degli altri organismi competenti per materia, all'organizzazione ed attuazione dei necessari interventi divulgativi e formativi in materia.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U.R.A.S.

**Il Direttore Generale**

Fulvio Dettori

**p. Il Presidente**

Eliseo Secci